



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **61**

Adunanza del **29.11.2013**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRESORE CREMASCO E PALAZZO PIGNANO PER L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Assente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbati Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRESORE CREMASCO E PALAZZO PIGNANO PER L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- A seguito delle direttive comunitarie 2004/18/CE (settori ordinari) e 2004/17/CE (settori speciali), oltre che del provvedimento legislativo nazionale di recepimento (Codice dei contratti pubblici; D.Lgs n. 163/2006), il settore dei contratti pubblici ha subito un tumultuoso sviluppo, soprattutto per quel concerne l'ampio procedimento di individuazione e scelta del contraente.
- Tale sviluppo risulta confermato dal rapsodico ed incessante intervento del Legislatore nazionale, talora sollecitato dall'esigenza di porre rimedio a procedure di infrazione comunitaria, come confermato dai successivi decreti correttivi del Codice dei contratti pubblici (Decreti legislativi nn. 6/2007; 113/2007; 152/2008), oltre che da successivi e più recenti interventi (la legge n. 136/2010; il Dpr. N. 150/2010, etc.).

RILEVATO CHE:

- La legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, ha introdotto un'importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Precisamente, il comma 4° dell'articolo 23 della legge ha aggiunto all'articolo 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale *"i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti"*.
- Le centrali di committenza, disciplinate dall'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.
- Rientra fra le centrali di committenza anche la SUA, la Stazione Unica Appaltante, prevista dall'articolo 13 della Legge n. 136/2010, cui ha dato attuazione il D.P.C.M. 30 giugno 2011. Quest'ultima ha ambito regionale, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

CONSIDERATO che l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza, oltre che costituire puntuale adempimento di legge, risponde alle seguenti primarie esigenze:

- Concentrazione dei procedimenti di scelta del contraente, al fine di acquisire maggiore conoscenza delle sofisticate procedure;
- Acquisizione di maggiore professionalità in un settore complesso e di alto profilo "intellettuale", in ragione delle necessarie elaborazioni concettuali sottese;
- Radicamento di tale maggiore professionalità in un unico ufficio, anche al fine di liberare "risorse organizzative" in altri uffici di altri enti;
- Evitare, attraverso una maggiore professionalità e migliore conoscenza, l'insorgere di possibili contenziosi, riducendo gli errori e le disfunzioni amministrative in tale settore.

DATO ATTO che i Comuni di Trescore Cremasco e Palazzo Pignano, aventi ognuno popolazione inferiore a n. 5.000 abitanti, hanno espresso la volontà di dar luogo ad un'unica centrale di committenza, in osservanza della normativa ora richiamata.

RICORDATO che l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione, elaborata in sinergia fra i Comuni interessati, costituita da n. 9 articoli.

UDITI i seguenti interventi

SINDACO *“Lo stato ci obbliga a convenzionarci anche in tema di Centrale Unica di Committenza. Lo stato vuole soltanto risparmiare, senza alcuna visione di ampio respiro. Ad ogni modo, faremo tutto a Trescore. L'ufficio tecnico di Trescore collaborerà in posizione direttiva con l'altro ufficio.”.*

OGLIARI GIANCARLO: *“ Non abbiamo nulla contro la Centrale Unica di Committenza. L'idea era un'altra: stipulare una convenzione con altri Comuni, con i quali già avevamo rapporti. Voteremo contro.*

SINDACO *“Vorrei far comprendere al consigliere Ogliari che è possibile collaborare soltanto con i Comuni che vogliono realmente fare qualcosa. Ad esempio, in tema di edilizia scolastica la nuova maggioranza intende far rispettare i diritti di Trescore. Non basta collaborare senza chiedere i propri diritti, come avete fatto voi”.*

OGLIARI GIANCARLO *“Il tema dell'edilizia scolastica è sicuramente risalente. Tuttavia, proprio con le gestioni associate delle funzioni fondamentali si aveva e si ha l'occasione di chiarire taluni punti.*

SINDACO *“Vi do una notizia che forse vi è sfuggita: probabilmente la gestione associata avrà una proroga di sei mesi. In tema di edilizia scolastica non avete mai presentati in consiglio atti formali”.*

BARBATI FILIPPO *“La Centrale Unica di Committenza è a Trescore. Per quanto riguarda l'accusa di trascurare gli altri Comuni, ciò non è assolutamente vero ed è dimostrato dal punto successivo, cioè quello relativo alla SUAP con i Comuni di Casaletto Vaprio e Campagnola Cremasca. Per quanto riguarda la questione dell'edilizia scolastica, ci voleva la Lega per tentare di risolvere la questione. Noi ci prefiggiamo di agire al fine di tutelare l'interesse dei Trescoresì. Inoltre, dovremo affrontare due importanti problematiche: - gli interventi in tema di lotte alla diffusione delle nutrie; - l'incontro con associazioni ambientaliste in relazione ad un possibile progetto di raccolta di rifiuti a freddo”.*

MAZZINI GIANMARIO *“Qui si spazia troppo. Andiamo oltre gli slogan retorici e di mero ritorno al passato”.*

RITENUTO di istituire la Centrale Unica di Committenza e di approvare la convenzione

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. N. 267/2000.

Effettuata la votazione:

CON VOTI: favorevoli n. 4 contrari n. 2 (Mazzini Gianmario, Ogliari Giancarlo) , astenuti nessuno, resi da n. 6 consiglieri presenti e votanti presenti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di istituire, per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, la Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Trescore Cremasco e Palazzo Pignano.
- 2) Di approvare la convenzione istitutiva.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente alla convenzione, avente valenza, forza e natura regolamentare, dispiega efficacia derogante nei riguardi di qualsivoglia regolamento o atto organizzativo interno.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRESORE CREMASCO E
PALAZZO PIGNANO PER L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA**

(art. 33, comma 3-bis, D.Lgs n. 163/2006)

L'anno, il giorno..... del mese di, nel Palazzo Municipale di, sono presenti i signori:

- 1) Barbatì Angelo, nato il, a, agente nel presente atto in qualità di Sindaco – rappresentante legale del **COMUNE DI TRESORE CREMASCO** (sede legale, in via; partita IVA:), ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000.
- 2) Bertoni Rosolino, nato il, a, agente nel presente atto in qualità di Sindaco – rappresentante legale del **COMUNE DI PALAZZO PIGNANO** (sede legale, in via; partita IVA:), ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000.

PREMESSO CHE:

- La legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, ha introdotto un'importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Precisamente, il comma 4° dell'articolo 23 della legge ha aggiunto all'articolo 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale *“i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti”*.
- Le centrali di committenza, disciplinate dall'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.
- Rientra fra le centrali di committenza anche la SUA, la Stazione Unica Appaltante, prevista dall'articolo 13 della Legge n. 136/2010, cui ha dato attuazione il D.P.C.M. 30 giugno 2011. Quest'ultima ha ambito regionale, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
- I Comuni di Trescore Cremasco e di Palazzo Pignano, aventi ognuno popolazione inferiore a n. 5.000 abitanti, hanno espresso la volontà di dar luogo ad un'unica centrale di committenza, in osservanza della normativa ora richiamata, attraverso l'approvazione della presente convenzione.
- Lo strumento della “convenzione”, a fronte del non chiaro tenore letterale della norma (art. 33, comma 3-bis Codice), può legittimamente essere utilizzato per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza¹.
- L'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata,

¹ Corte dei Conti, sez. Lazio, parere n. 138/2013.

le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

- La Centrale Unica di Committenza costituisce un'amministrazione aggiudicatrice².
- I Comuni di Trescore Cremasco e di Palazzo Pignano hanno approvato la presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1: FINALITA' ED OGGETTO

I Comuni di Trescore Cremasco e di Palazzo Pignano, per le ragioni indicate in premessa, stabiliscono di istituire, ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006, una Centrale di Committenza Unica (C.U.C.), per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

La Centrale di committenza si occuperà, in nome, per conto e nell'interesse di tutti i Comuni, delle procedure di scelta del contraente, per l'affidamento di appalto e concessioni, di qualsiasi tipologia ed importi.

Sono sottratte alla competenza della Centrale: - gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 125, commi 8° ed 11°, del D.Lgs n. 163/2006; - le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta³; - le acquisizioni di forniture e servizi, da effettuare obbligatoriamente sul mercato elettronico.

ART. 2: INDIVIDUAZIONE SEDE CENTRALE DI COMMITTENZA

La Centrale Unica di Committenza viene individuata ed istituita presso il Comune di Trescore Cremasco. Pertanto, la sede è sita presso il Comune medesimo.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza viene nominato dal Sindaco di Trescore Cremasco.

Tale Responsabile sarà coadiuvato dai responsabili di procedimento coinvolti nelle singole specifiche acquisizioni di lavori, servizi, forniture.

ART. 3: ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La Centrale di Committenza, individuata presso il Comune di Trescore Cremasco, si obbliga ad effettuare le seguenti attività ed atti, in nome e per conto dei Comuni convenzionati:

- a) Indizione delle procedure di gara (procedure aperte, ristrette, negoziate), al fine dell'individuazione del miglior operatore economico per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e di concessioni di servizi e lavori.
- b) Redazione di bandi di gara e lettere di invito, ad eccezione dei Capitolati Speciali di competenza del Comune interessato.
- c) Definizione, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e dei loro parametri.
- d) Nomina dell'eventuale commissione di gara.
- e) Effettuazione e cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici.
- f) Aggiudicazione provvisoria.
- g) Attività istruttoria di accertamento e controllo requisiti, oltre che di acquisizione documentale.
- h) Aggiudicazione definitiva.
- i) Collaborazione con il Comune interessato, ai fini della stipulazione del contratto.

² Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 271 del 6 luglio 2012.

³ In tal senso: Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 271 del 6 luglio 2012.

- j) Effettua le comunicazioni e le trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici limitatamente alla fase della gara e fino all'aggiudicazione definitiva.

In relazione all'attività, di cui al punto "a", si stabilisce la scelta della procedura di gara è di esclusiva competenza del Responsabile dell'Ufficio del Comune sede della Centrale di Committenza.

Verificata la positiva sussistenza di tutti i requisiti in capo all'impresa aggiudicataria, acquisita la dovuta documentazione e disposta l'aggiudicazione definitiva, la Centrale di Committenza comunica al Comune interessato⁴ il nominativo dell'impresa vincitrice della gara.

Il Comune interessato recepisce, con proprio provvedimento, le risultanze dell'aggiudicazione definitiva e procede alla stipula del contratto.

Il Comune interessato può accedere agli "atti di gara", in conformità alla disciplina prevista dall'articolo 13 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI

Resta di esclusiva competenza del singolo Comune interessato sia la fase che precede l'indizione della procedura di gara (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, etc.) sia la fase esecutiva (stipula contratto, consegna appalto, direzione appalto, esecuzione appalto, contabilità, collaudo, etc.), salvo espressa delega anche per questa ultima fase che potrà comprendere anche la stipula del contratto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Comune aderente:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs n.163/2006, relativamente ai procedimenti di gara rimasti di propria competenza.
- le attività di individuazione delle prestazioni da acquisire (lavori, opere, servizi, forniture);
- la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- la stipula del contratto d'appalto;
- l'affidamento della direzione dei lavori e della direzione afferente le prestazioni di servizi o forniture;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi, forniture;
- la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere e dei lavori;
- il "collaudo" o forme equivalenti delle forniture e dei servizi;
- i pagamenti dei corrispettivi di appalto.

Il Comune aderente può delegare agli Uffici della Centrale l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

Il Comune aderente potrà avvalersi del supporto della Centrale di committenza nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune interessato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione di gara, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente.

ART. 5: DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI

La Centrale di Committenza si obbliga, entro 30 giorni dalla ricezione di formale comunicazione del Comune interessato, ad ultimare la verifica, volta ad accertare la completezza e la validità delle informazioni ricevute, al fine di poter procedere all'indizione della gara.

⁴ Il Comune "interessato" è quello per il quale viene effettuata e svolta la gara.

La comunicazione del Comune interessato deve contenere:

- a) Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo per i lavori ed opere;
- b) Progetto esecutivo dei lavori ed opere;
- c) Validazione del progetto;
- d) Capitolati speciali e relazioni illustrative, in relazione alle forniture e servizi da acquisire;
- e) Formale dichiarazione di copertura finanziaria dell'appalto, a firma del Responsabile del Settore Finanziario;
- f) Eventuali indicazioni relative alla procedura di scelta del contraente;

In caso di incompletezza od irregolarità della documentazione presentata, la Centrale di Committenza assegna un congruo termine per le integrazioni.

Ultimata la fase di verifica, la Centrale di Committenza procede, entro i successivi trenta giorni, all'indizione della gara.

ART. 6: COSTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

I costi "vivi" di ogni singola gara (contributo di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per nomina della commissione, etc.) sono interamente sopportati dal Comune interessato, che deve corrisponderli alla Centrale di Committenza entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza può essere conferita, nel rispetto della vigente normativa e di tutti i vincoli di spesa, una specifica indennità, correlata all'esercizio della funzione diversa dal medesimo assunto. L'ammontare e le modalità di tale indennità verranno definite dai Sindaci dei Comuni convenzionati, che delegheranno il Sindaco del Comune di Trescore Cremasco all'emanazione del provvedimento di effettiva corresponsione.

ART. 7: COPERTURA ASSICURATIVA

In ragione della notevole delicatezza e complessità delle attività del Responsabile della CUC, viene prevista, in favore del medesimo, una copertura assicurativa, presso primario istituto. Gli oneri dell'assicurazione sono a carico dei Comuni convenzionati, secondo il seguente riparto: Trescore Cremasco: 40%; Palazzo Pignano 60%.

ART. 8: DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI RECESSO

La Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2016.

I Comuni convenzionati hanno la possibilità di recesso, previo il rispetto del termine di preavviso di mesi tre.

Il preavviso deve essere assunto con deliberazione consiliare

ART. 9: EVENTUALE CONTENZIOSO

Le attività ed i costi relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso, connesso all'espletamento di tutte le attività della Centrale di Committenza, compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza del Comune interessato, fermo restando l'obbligo della Centrale di assicurare ampia collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRESORE CREMASCO

IL SINDACO DEL COMUNE DI PALAZZO PIGNANO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di
15 giorni consecutivi **dal 13.12.2013** **al 27.12.2013**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 13.12.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 13.12.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio